

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

RIMODULABILITÀ DELLA REGOLAZIONE DEI COMPENSI DELLE SCRITTURE
ARTISTICO-PROFESSIONALI DI CUI AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006, CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLE CLASSI DI ESPERIENZA E NORMATIVA ANTITRUST SUI MINIMI
PROFESSIONALI, AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE CONNESSE, NONCHÉ ALLA
CONSIDERAZIONE DELLE EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI

Studio a cura dell'avv. Giancarlo Ruccia

INDICE

Prefazione

Capitoli

- I I compensi delle scritture artistico-professionali ai sensi del d.m. 28 febbraio 2006
- II Il trattamento fiscale delle spese connesse.
- III I compensi minimi e la normativa antitrust.
- IV Il contributo degli sponsor per i compensi delle scritture artistico-professionali.
- V Criteri ulteriori di suddivisione degli artisti e determinazione dei compensi.

Conclusioni

PREFAZIONE

Il d.m. 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 73 del 28 marzo 2006 ed in vigore dal 1° luglio 2006, reca “*disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche*”.

Il suddetto provvedimento è stato emanato per porre un rimedio alla situazione di forte indebitamento in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche¹.

A tal fine, regola gli aspetti economici delle scritture artistico-professionali.

Esse consistono nell'accordo che intercorre tra una fondazione lirico-sinfonica ed un artista, mediante il quale l'una si impegna a corrispondere il compenso pattuito, anche detto *cachet*, l'altro ad eseguire l'interpretazione richiesta.

La determinazione del *cachet* non è completamente rimessa alla discrezionalità delle parti, dal momento che deve rispettare i limiti indicati nel decreto.

Questi sono contenuti in una tabella - ripartita tra lirica, concertistica e danza - comunemente definita *cachettario*, il quale stabilisce i compensi minimi e massimi (questi ultimi obbligatori) delle scritture artistico-professionali.

Il *cachet* comprende, sia il corrispettivo per la prestazione sia le eventuali spese connesse, che solitamente riguardano viaggio, vitto e alloggio dell'artista.

Il regime fiscale delle spese connesse costituisce argomento di approfondimento, unitamente ad altri aspetti del decreto che appaiono meritevoli di intervento da parte del legislatore.

Gli altri temi trattati riguardano la conformità del *cachettario* alla normativa sulla concorrenza, la partecipazione degli sponsor al pagamento dei *cachet*, l'individuazione di ulteriori criteri per la classificazione degli artisti e la determinazione dei loro compensi.

¹ Il decreto si compone dei seguenti articoli: 1. Conferenza dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. 2. Banca dati della musica lirica. 3. Contenimento dei costi. 4. Promozione del pubblico. 5. Dati di bilancio. 6. Sanzioni.

Ogni questione è stata affrontata effettuando preliminarmente una ricognizione della disciplina, per poi avanzare alcune proposte di modifica, tutte nella direzione di favorire una ragionevole politica di riduzione dei costi e di rendere la normativa flessibile rispetto alle differenze esistenti tra le varie fondazioni.

Prima di addentrarci all'interno dei singoli argomenti, occorre ricordare che sullo spettacolo dal vivo vi sono diverse proposte di legge in discussione dinanzi alla Commissione Cultura della Camera² e che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione³ e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 255 e n. 256 del 2004, lo Stato continua ad occuparsi esclusivamente dei principi generali di questo settore, dal momento che il potere di legiferare sugli aspetti più specifici è divenuto di competenza delle Regioni.

² Proposta di legge n. 136/2008 d'iniziativa degli On.li Carlucci e Barbareschi; n. 459/2008 d'iniziativa dell'On.le Ciocchetti; n. 1156/2008 d'iniziativa dell'On.le Ceccacci Rubino; n. 1183/2008 d'iniziativa degli On.li De Biasi, Ghizzoni, Nicolais, Ginefra, Fiorio; n. 1610/2008 d'iniziativa dell'On.le Zazzera.

³ Legge Costituzionale n. 3/2001.

I COMPENSI DELLE SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI

AI SENSI DEL D.M. 28 FEBBRAIO 2006

In materia di compensi delle scritture artistico-professionali, la norma di riferimento è l'art. 3, comma 1 lett. a), che stabilisce che *“Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute ... a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, a sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per importi non superiori ai valori massimi indicati, per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati, nella tabella di regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali, di seguito denominata «tabella», allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante”*.

Occorre chiarire sin da ora che per *“contratti omnicomprensivi di scritture artistiche”* si intende che il compenso stabilito include sia la prestazione artistica sia le eventuali spese connesse.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), *“le fondazioni trasmettono al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367⁴, dati concernenti: c) i costi delle scritture artistico-professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati”*.

Il comitato tecnico di valutazione⁵, su richiesta del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, esprime parere consultivo in merito *“all'aggiornamento ed al perfezionamento della tabella”*; alla *“verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di cui alla tabella, anche su richiesta dei sovrintendente dei rappresentanti*

⁴ Ai sensi di detta norma, *“Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste”*.

⁵ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, il comitato tecnico di valutazione è composto da sei membri, così individuati:

- due sovrintendenti designati dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche;
- tre esperti designati dal coordinamento delle istituzioni appartenenti al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- un esperto nel campo dell'organizzazione teatrale e musicale o nel campo spettacolo designato dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

legali degli enti o delle istituzioni dello Stato”; *“alla predisposizione di schemi contrattuali tipo”* (art. 3 comma 4).

All'interno delle fondazioni, la verifica dei limiti è, invece, rimessa al collegio dei revisori dei conti, ed i sovrintendenti sono tenuti a presentare alla Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione attestante la *“omnicomprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di valore artistico”* indicate nella tabella⁶.

Sono ammesse soltanto alcune deroghe ben determinate, per le scritture dei direttori di orchestra e dei solisti nella concertistica e dei registi nella lirica, la cui eccellenza sia universalmente riconosciuta (art. 3 comma 5)⁷.

L'art. 3, comma 6, stabilisce che i suddetti limiti si applicano oltre che alle fondazioni lirico-sinfoniche, *“altresì a tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni musicali e/o liriche finanziate dallo Stato”* (in seguito, comunque definite fondazioni).

L'eventuale violazione delle disposizioni contenute nel decreto è valutata e sanzionata ai sensi degli artt. 17, 18 e 21 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367⁸.

⁶ Cfr. art. 3, comma 7, *“I collegi dei revisori dei conti verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione attestante, sotto la propria responsabilità, la omnicomprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella”*.

⁷ Le deroghe consistono nella maggiorazione fino al 20% dei valori massimi e nella esclusione della riduzione del 50% della scrittura a decorrere dalla seconda scrittura.

⁸ Art. 17. Conservazione dei diritti.

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima

Gli importi ammissibili sono riportati nella tabella allegata al decreto, comunemente denominata *cachettario*, dedicato rispettivamente a concertistica, lirica e danza.

della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Art. 18. Decadenze.

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 21. Amministrazione straordinaria.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) [dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità].

1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

La tabella fa riferimento a determinate figure professionali⁹, stabilendo per ognuna differenti importi di compenso minimo e massimo¹⁰, in base ai seguenti livelli di carriera, esperienza e valore artistico:

- A) artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- B) artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- C) artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- D) artisti debuttanti e/o agli inizi della carriera.

Per una corretta disamina del d.m. 28 febbraio 2006 occorre fare riferimento alla relativa nota esplicativa del Ministero, secondo cui la tabella va applicata *“in coordinamento con l’art. 5, comma 10, del d.m. 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali”*.

La nota ribadisce che costituisce violazione del *cachettario* il superamento unicamente dei limiti massimi, riconoscendo ai limiti minimi natura puramente indicativa e derogabile dalle parti.

In caso di inosservanza dei limiti massimi, la nota prevede *“l’esclusione degli spettacoli cui tali costi afferiscono dal computo dell’attività annuale, con applicazione per ogni violazione di una decurtazione del contributo assegnato”*.

Trattasi di una sanzione conforme a quella stabilita dall’art. 5, comma 10, del richiamato d.m. 21 dicembre 2005, in caso di violazione dei costi massimi da parte degli organismi beneficiari di contributi nel settore delle attività musicali¹¹.

⁹ Per la concertistica: direttore d’orchestra, solista, solista di canto, assistente al direttore d’orchestra.

Per la lirica: protagonista, coprotagonista, principale, secondario, comprimario, direttore d’orchestra, regista, scenografo, costumista, lighting designer, assistente alla regia, assistente alle scene, assistente ai costumi.

Per la danza: étoile ospite, primo ballerino solista, direttore d’orchestra, coreografo, scenografo, costumista, lighting designer, assistente alle scene, assistente ai costumi, assistente coreografo.

¹⁰ Entrando ancor più nello specifico della tabella possiamo notare che, nella concertistica, i compensi di direttore d’orchestra, solista, solista di canto e assistente al direttore d’orchestra sono ridotti del 50% a partire dalla seconda esecuzione; nella lirica, in caso di affidamento di più di un incarico allo stesso regista, scenografo, costumista e lighting designer, la somma dei compensi è ridotta del 20%; nella danza, in caso di affidamento di più di un incarico allo stesso coreografo, scenografo, costumista e lighting designer, la somma dei compensi si è ridotta del 20 %.

¹¹ Ai sensi dell’art. 5, comma 10, d.m. 21 dicembre 2005, *“L’Amministrazione non riconosce i costi artistici sostenuti dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora*

Tuttavia, occorre considerare che il d.m. 21 dicembre 2005 non è più vigente, in quanto abrogato dall'art. 21 comma 2 del d.m. 9 novembre 2007, recante disposizioni su *“Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163”*.

Il nuovo decreto prevede che, *“L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi compresi quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato. I costi artistici devono comunque sempre considerarsi omnicomprensivi”* (art. 3, comma 7).

Visto il tenore letterale della suddetta norma, riteniamo che la nota esplicativa non sia stata intaccata dall'abrogazione del richiamato d.m. 21 dicembre 2005, rimanendo validi sia il principio della derogabilità dei limiti minimi sia la sanzione prevista per la violazione di quelli massimi.

La nota esplicativa non consente, tuttavia, di superare altre questioni controverse, in particolare, quella relativa alla omnicomprensività dei compensi ed al regime fiscale delle spese connesse, nonché la questione della conformità del *cachettario* alla normativa antitrust.

essi eccedano i costi massimi previsti da eventuali provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato”.

II

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE CONNESSE

Come innanzi esposto, il d.m. 28 febbraio 2006 prevede che i compensi delle scritture artistico-professionali debbano essere omnicomprensivi¹².

Ciò significa che l'importo pattuito tra l'ente ed il professionista deve comprendere sia il pagamento della prestazione oggetto della scrittura che i costi pertinenti alla sua esecuzione, consistenti, di solito, nelle spese per viaggio, vitto e alloggio.

Questa disposizione, inevitabilmente, comporta difficoltà negoziali, data l'impossibilità di stabilire, al momento della scrittura, l'esatto ammontare delle spese connesse, nonché difficoltà riguardo al trattamento fiscale da riservare ai suddetti costi.

Per quanto concerne l'aspetto fiscale, per le fondazioni, il *cachet* rappresenta un costo interamente deducibile ai fini delle imposte dirette e totalmente detraibile ai fini Iva¹³.

I problemi sono, invece, per gli artisti, che effettuano il pagamento delle spese connesse utilizzando parte dell'importo ricevuto a titolo di compenso professionale e, in quanto tale, soggetto interamente a tassazione.

Prima di avanzare alcune proposte dirette a determinare diversamente i *cachet*, è opportuno soffermarsi sulle novità introdotte recentemente dal legislatore sul trattamento fiscale da applicare ad alcune delle spese accessorie più ricorrenti, quelle per prestazioni alberghiere e di ristorazione.

E' rimasto invece invariato il regime delle spese di viaggio.

Queste sono interamente deducibili ai fini delle imposte dirette, mentre non sono detraibili ai fini Iva, "*salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa*"¹⁴.

¹² Cfr. art. 3, comma 1 lett. a) e comma 7.

¹³ Come noto, la deducibilità consiste nella decurtazione della base imponibile sulla quale calcolare l'aliquota contributiva; la detraibilità comporta la detrazione dell'imposta dovuta.

¹⁴ Cfr. Art. 19bis-1, comma 1 lett. e) d.p.r. n. 633/1972.

La riforma¹⁵ è contenuta nei commi da 28-*bis* a 28-*quinqüies* dell'articolo 83 del d.l. n. 112/2008, poi convertito in legge¹⁶, che modificano il regime Iva e quello relativo alle imposte dirette (Irpef e Ires).

In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2008, con l'abrogazione della lettera e) dell'articolo 19-*bis1* del d.p.r. 633/1972, è consentito detrarre integralmente l'Iva applicata sui costi riguardanti le prestazioni alberghiere e di ristorazione, purché inerenti all'attività d'impresa, arte o professione.

Al fine sarà necessario eseguire i seguenti adempimenti:

- richiedere la emissione della fattura, recante l'indicazione dell'Iva e dell'aliquota prevista.

Nell'ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione fosse fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio (ad esempio il dipendente in trasferta), ai fini della detrazione dell'Iva sarà necessario intestare la fattura alla società e al soggetto fruitore della prestazione stessa;

- annotare la fattura stessa nel registro degli acquisti.¹⁷
- dimostrare, come già ribadito, che si tratta di spese inerenti, ovvero sostenute nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ed in connessione con le finalità della propria attività (articolo 19, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972);
- dimostrare che non rientrano tra le spese di rappresentanza, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all'articolo 19-*bis1*, comma 1, lett. h), del d.p.r. n. 633/1972.

Preme sottolineare che, non esistendo ad oggi una definizione normativa di spesa di rappresentanza¹⁸, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite

¹⁵ L'innovazione legislativa è conseguente alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia ed adegua la normativa Iva nazionale a quella comunitaria.

¹⁶ Legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁷ Al riguardo, la circolare ministeriale n. 53/E del 5 settembre 2008 ha chiarito che l'annotazione delle fatture nel registro degli acquisti può essere operata con la modalità semplificata se il loro importo non è superiore a Euro 154,94 (imponibile + Iva). In tale circostanza, infatti, l'articolo 6 del d.p.r. n. 695/1996 consente di registrare, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.

¹⁸ Come specificato nel cap. IV, una prima definizione è contenuta nella bozza di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di spese di rappresentanza.

dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 8 giugno 2000 n. 7803, secondo la quale sono qualificabili come spese di rappresentanza quelle: (i) sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio, l'immagine e le possibilità di sviluppo della società; (ii) per cui non vi è una diretta aspettativa di ritorno commerciale e, quindi, caratterizzate da gratuità.

Al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dal nuovo regime di detraibilità dell'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, il comma 28-*quater* del più volte citato articolo 83 del d.l. n. 112/2008 ha previsto che queste spese sono solo parzialmente deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Nel dettaglio, i commi 28-*quater* e 28-*quinquies* dell'articolo 83 del d.l. n. 112/2008, introducono una deducibilità ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires) limitata al 75% dei corrispondenti oneri, come di seguito precisato:

- per gli esercenti attività d'impresa, in relazione al nuovo articolo 109, comma 5, del Tuir, le spese alberghiere e di ristorazione, diverse da quelle sostenute da dipendenti e da collaboratori coordinati e continuativi¹⁹ per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare;
- per gli esercenti attività professionali, in relazione al nuovo art. 54, comma 5, del Tuir, le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Tuir, rimangono escluse dalle nuove regole gli oneri sostenuti per vitto e alloggio dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi e/o progetto, in relazione alle trasferte fuori dal territorio comunale, ammessi in deduzione nel rispetto dei seguenti limiti:

- 180,76 euro per le spese di vitto e alloggio per ogni giorno di trasferta fuori del territorio comunale;
- 258,23 euro per le spese di vitto e alloggio per ogni giorno di trasferta all'estero.

Le suddette modalità di deduzione dei costi in esame entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (esercizio 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Come innanzi evidenziato, queste nuove disposizioni dovranno essere coordinate con le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 al regime delle spese di rappresentanza.

Infatti, a decorrere dall'esercizio successivo al 31.12.2007, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento qualora rispondenti ai requisiti di inerenza e di congruità stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle medesime, del volume dei ricavi, dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale della stessa.

La circolare 53/E/2008 ha chiarito che le spese per ristoranti ed alberghi, qualificabili quali spese di rappresentanza e rientranti nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale (ad oggi in bozza), non saranno escluse dal limite di deducibilità del 75%²⁰.

Per le spese di rappresentanza, il limite del 75% andrà applicata unitamente al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del Tuir in materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo²¹.

Le succitate novità hanno lasciato invariata la previsione introdotta dal d.l. n. 223/2006²², secondo cui *“le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”* emessa nei confronti del committente stesso.

²⁰ La disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande ha carattere di regola generale, per cui è applicabile anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurano alla stregua di spese di rappresentanza.

²¹ Al riguardo, come affermato dalla Circolare Ministeriale n. 53/E/2008 *“Anche se la nuova formulazione del comma 5 non prevede espressamente la riferibilità della nuova limitazione della deduzione al 75% alle spese di rappresentanza, una interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza [...]”*.

²² Art. 36, comma 29, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge dall'art. 1, l. 4 agosto 2006, n. 248), che ha modificato l'art. 54, comma 5 del Tuir (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).

La limitazione alla deducibilità del costo (75% nel limite complessivo del 2% dei compensi annui) è, invece, applicabile all'ipotesi - più frequente - in cui le spese in esame sono sostenute direttamente dal professionista e addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente.

Ciò detto, va da sé che le suddette novità comportano anche una serie di adempimenti contabili.

In primo luogo, la detrazione dell'Iva pagata sulle spese di vitto e alloggio presuppone il possesso della fattura, da richiedersi al momento del pagamento²³.

Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione, è necessario che la fattura rechi l'intestazione di entrambi i soggetti.

Sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare ministeriale n. 53/E/2008, ha chiarito che la fattura deve essere intestata al beneficiario della detrazione e che i dati dei fruitori dovranno essere indicati nella fattura o riepilogati in una apposita nota allegata contenente l'indicazione della relativa causale.

Ne deriva, pertanto, che l'onere della cointestazione è soddisfatto anche mediante la semplice allegazione di una nota - consistente anche in un riepilogo delle spese di trasferta - espletabile direttamente in sede di registrazione contabile.

Altra questione è quando la prestazione è eseguita nei confronti di un professionista ma le spese vengono sostenute direttamente dal committente.

In questo caso - secondo la predetta circolare - il soggetto legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva è il professionista.

Pertanto, la fattura dovrebbe essere intestata al professionista al fine di consentirgli di detrarre l'imposta addebitata ovvero potrebbe essere intestata all'impresa indicando come fruitore del servizio il professionista, impegnando in questo caso l'impresa a una rifatturazione verso il proprio consulente.

²³ Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientrano tra le operazioni per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo nel momento in cui è richiesta dal cliente (art. 22, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 633/1972).

Di conseguenza, il professionista - nella misura in cui può detrarre l'Iva materialmente versata dal proprio cliente - deve restituire allo stesso la relativa somma di denaro o scomputarla dal proprio compenso.

In realtà, la circolare non ha del tutto risolto la questione, dal momento che avrebbe altresì dovuto indicare in quale schema contrattuale far rientrare l'operazione, al fine di poterla disciplinare correttamente sotto il profilo dell'Iva.

Una soluzione potrebbe essere quella del mandato con rappresentanza, per cui il committente effettua il pagamento delle spese di ristorazione e alberghiere in nome e per conto del professionista/lavoratore autonomo.

Sotto il profilo documentale, ciò si tradurrebbe nei seguenti adempimenti:

- 1) l'albergo (o ristorante) emette fattura intestata al professionista, con indicazione che il pagamento è avvenuto a cura dell'azienda cliente;
- 2) l'azienda effettua il pagamento, rilevando contabilmente un credito nei confronti del professionista ma non registrando la fattura, e invia al professionista (in allegato alla fattura dell'albergo in originale) una fattura/nota di debito in esclusione da Iva ai sensi dell'art. 15, primo comma n. 3) del D.P.R. 633/72²⁴, con cui ne chiede formalmente il rimborso;
- 3) il professionista registra la fattura dell'albergo con Iva a lui addebitata, esercita il diritto alla detrazione e rifattura al proprio committente assumendo come riferimento l'imponibile esposto dall'albergatore.

In sede di computo del netto a pagare, verrà portato in diminuzione l'intero ammontare della fattura dell'albergo, pari alla nota (art. 15) emessa come sopra.

In questo caso, si avrebbe una materiale retrocessione di somme dal professionista al cliente, ma almeno l'operazione sarebbe corretta sotto il profilo dell'Iva.

²⁴ L'art. 15, comma 1 n. 3) del D.P.R. n. 633/72 in materia di Iva, prevede che *“Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”*.

Analoga situazione si avrebbe qualora la fattura fosse intestata al committente, che quindi sarebbe obbligato nei confronti dei prestatori dei servizi di vitto e alloggio, quale mandatario senza rappresentanza.

In questo caso, si realizzerebbe la seguente situazione documentale:

- 1) il committente paga le spese di vitto e alloggio direttamente ai prestatori di questi servizi;
- 2) costoro emettono fattura che intestano al committente, il quale detrae l'Iva ed emette nei confronti del professionista una fattura per la spesa sopportata in nome proprio ma per conto del professionista;
- 3) il professionista riceve dal committente la fattura relativa alle spese sostenute, detrae l'Iva ed emette nei confronti del committente la fattura relativa al compenso per la prestazione eseguita, comprensiva anche delle spese di vitto e alloggio.

Così ricostruita la disciplina del trattamento fiscale delle spese per vitto e alloggio e rammentando che le spese di viaggio sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi mentre non sono detraibili ai fini Iva, veniamo al regime applicabile alla fattispecie in questione.

Per le fondazioni (ovvero, i soggetti committenti), i *cachet* sono interamente deducibili dall'imponibile oltre che detraibili al 100% ai fini Iva, dal momento che il regime delle prestazioni accessorie segue sempre quello della prestazione principale²⁵.

Pertanto, ciò avverrebbe anche qualora la scrittura specificasse l'ammontare destinato alla prestazione e quello per le spese connesse.

Gli artisti (ovvero, i professionisti), invece, hanno la possibilità di recuperare i costi sostenuti solo entro i suddetti limiti.

Si rammenta che questi consistono, per le spese alberghiere e di ristorazione, nella deducibilità del costo nel limite del 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel corso del periodo

²⁵ Vi sarebbe piena deducibilità del costo relativo alla prestazione accessoria anche nell'ipotesi di suddivisione del *cachet* tra l'importo destinato alla prestazione professionale e quello per le spese connesse.

d'imposta e nella detraibilità dell'Iva; per le spese di viaggio, nella intera deducibilità del costo, mentre l'Iva non è detraibile.

Di conseguenza, il pregiudizio derivante agli artisti dalla omnicomprensività del *cachet* consiste nella parziale deducibilità delle spese per vitto e alloggio, oltre che nella indetraibilità - comune a tutti i soggetti - dell'Iva applicata alla spesa di viaggio.

Per evitare questo onere, obiettivamente ingiustificato, a nostro avviso sarebbe più corretto ricorrere ad un diverso meccanismo di determinazione del compenso.

Per quanto riguarda le spese per vitto e alloggio, abbiamo accertato che, ai sensi del d.l. n. 223/2006, sono pienamente deducibili quando sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del medesimo committente.

Affinché si possa adottare questo meccanismo, le scritture dovrebbero specificare la parte di compenso concernente la prestazione artistica e quella per le spese connesse, il cui ammontare complessivo non dovrebbe in ogni caso superare i limiti massimi del *cachettario*.

A seguito della ripartizione, la fondazione dovrà trattenere gli importi relativi alle spese connesse, per poi provvedere direttamente al pagamento di coloro che avranno fornito all'artista i servizi di vitto e alloggio.

Questa soluzione, pur essendo ammissibile, è di difficile attuazione, dal momento che, per evidenti ragioni pratiche, non sempre l'ente avrà la possibilità di effettuare direttamente il pagamento delle suddette prestazioni.

Sulla base del medesimo d.l. n. 223/2006, appare invece concreta l'ipotesi che, a seguito della scrittura, l'importo relativo alle spese connesse sia versato dalla fondazione all'artista a titolo di semplice anticipo spese.

In tal modo, l'artista sarebbe tassato limitatamente alla parte di compenso relativa alla propria prestazione e sosterebbe tali spese utilizzando quanto a tal fine ricevuto dalla fondazione, che a sua volta avrebbe la possibilità di dedurre integralmente il costo e di detrarre l'Iva al 100%.

Poiché vi potrebbe essere una differenza tra l'importo ricevuto a titolo di anticipo e quanto poi effettivamente speso dall'artista, qualora i costi sostenuti risultassero di importo complessivamente superiore a quello ricevuto, la differenza andrebbe considerata come costo sostenuto dall'artista; nell'ipotesi contraria, la differenza sarebbe trattenuta dall'artista a titolo di compenso professionale.

La soluzione prospettata consente di dividere la parte di *cachet* relativa alla prestazione da quella destinata alle spese connesse, evitando che queste ricadano sul compenso dell'artista e facendo comunque salva la piena deducibilità del costo da parte dell'ente che lo sostiene.

Un breve cenno è altresì necessario sull'inquadramento fiscale delle spese sostenute dagli artisti stranieri.

Al riguardo, occorre fare riferimento alle Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e redatte sul Modello Ocse²⁶ che, con riguardo alla tassazione degli artisti ha previsto che *“i redditi che un soggetto residente in uno Stato contraente consegue a seguito di attività artistiche o sportive da lui stesso realizzate nell'altro Stato contraente, sono soggette a tassazione in detto altro Stato”*.

Ciò significa che gli artisti stranieri, pur dichiarando i redditi nel loro Paese di provenienza, sono tassati in Italia secondo le modalità indicate nelle singole Convenzioni.

Le ipotesi avanzate tengono conto della vigente disciplina fiscale.

In realtà, più semplicemente, si potrebbe stabilire che il *cachet* sia esente da tassazione per l'ammontare corrispondente alle spese di viaggio, vitto e alloggio complessivamente sostenute dall'artista e dallo stesso opportunamente documentate.

²⁶ Modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio elaborato dall'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico.

III

I COMPENSI MINIMI E LA NORMATIVA ANTITRUST

Relativamente ai limiti retributivi del d.m. 28 febbraio 2006 si pone il quesito dell'applicabilità della normativa antitrust.

Per poter definire la questione, è necessaria una breve indagine sulla disciplina della concorrenza.

La fonte normativa da cui trae origine detta disciplina è il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Europea, concepita, come è noto, con l'obiettivo di realizzare, per l'appunto, un mercato comune attraverso la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone.

Anche il nostro ordinamento prevede delle norme in materia che, come stabilito dalla legge n. 287/90 sulla tutela della concorrenza e del mercato, devono essere interpretate in conformità ai principi comunitari²⁷.

Ne consegue che le norme nazionali in tema concorrenza sono applicabili parallelamente a quelle comunitarie, nel rispetto, tuttavia, del principio generale di prevalenza delle seconde sulle prime.

In sostanza, un comportamento anticoncorrenziale vietato dalle norme comunitarie non potrà essere consentito da quello nazionale, al contrario può verificarsi che un comportamento di questo tipo, consentito dalle norme comunitarie possa, invece, essere impedito dalle norme vigenti all'interno di uno Stato membro²⁸.

Pertanto, ogni valutazione in merito alla conformità del *cachettario* alla normativa antitrust va fatta nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

²⁷ Art. 1, comma 4.

²⁸ Cfr. art. 3, comma 1, del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della l. 5 giugno 2003, n. 131), "*L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale*".

Secondo la concezione comunitaria, le tariffe professionali costituiscono - almeno in linea di principio - un'alterazione del sistema del libero mercato basato sulla concorrenza perfetta, che impedisce a coloro i quali operano al suo interno, di determinare liberamente il prezzo del compenso per il servizio prestato.

La disciplina principe sul tema è rappresentata dagli art. 81 (ex art. 85) e seguenti del Trattato CE, sul divieto delle intese anticoncorrenziali nell'ambito delle attività di impresa.

Le norme in oggetto non forniscono tuttavia alcuna precisa nozione di impresa.

Tale vuoto normativo è stato colmato dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia, le quali definiscono impresa qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, ovvero ogni attività diretta a rendere beni e/o servizi all'interno di un determinato mercato, a prescindere dallo stato giuridico di detto soggetto²⁹.

Una nozione, quest'ultima, talmente ampia da superare la questione della individuazione delle attività che, secondo il nostro ordinamento, rientrano nella definizione di professionista.

Sul punto, infatti, si contrappongono due distinti orientamenti: uno di natura formale, che valorizza l'aspetto pubblicistico, affermando che l'istituzione di un albo e della peculiare struttura organizzativa ad essa connessa, costituiscono condizione necessaria e sufficiente per qualificare professione una data attività e per sottoporla alla disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. e seguenti; l'altro di natura "sostanziale", che prende in considerazione caratteri non formali ma prettamente sostanziali, quali l'intellettualità, la personalità, la liberalità, la professionalità, ecc., secondo la quale le disposizioni del codice civile in tema di professioni intellettuali si riferiscono anche ad attività il cui svolgimento è completamente libero, non connettendosi alla istituzione di albi o elenchi di tipo pubblicistico e alla necessità per i professionisti di esservi iscritti.

²⁹ Cfr. sentenza Corte di Giustizia del 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia; sentenza Corte di Giustizia del 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia; sentenza Corte di Giustizia del 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98.

Pertanto, se si ponesse tale quesito, gli artisti rientrerebbero nella categoria dei professionisti solo sulla base di questo secondo orientamento³⁰.

Inoltre, mentre nel nostro ordinamento il dato organizzativo distingue l'attività dei professionisti intellettuali da quella d'impresa, la giurisprudenza comunitaria prescinde da tale elemento affermando che le norme sulla concorrenza sono applicabili anche agli atti singoli, non abituali, compiuti da qualsiasi soggetto, poiché ugualmente suscettibili di turbare il libero gioco della concorrenza.

Né, tanto meno, la natura economica dell'attività del professionista è esclusa dalla circostanza che, formalmente, non persegue uno scopo di lucro e non è ispirata a criteri di economicità.

Per tali ragioni, e sul presupposto che talune pratiche restrittive attuate in questo campo sono in grado di incidere sempre più sugli scambi tra gli Stati membri, sull'argomento è intervenuto anche il Parlamento Europeo, che in varie occasioni ha invitato la Commissione ad applicare ai professionisti le norme sulla concorrenza³¹.

Tra le prime decisioni della Commissione in questa direzione, vi è quella che ha applicato l'art. 81 del Trattato agli spedizionieri doganali italiani ed agli agenti dei brevetti spagnoli³².

Costoro, infatti, esercitando la professione in modo indipendente, stabile e retribuito, sono stati considerati imprenditori che svolgono un'attività economica, nonostante si trattasse di attività aventi carattere intellettuale, prestate personalmente dal professionista.

Sul punto il nostro legislatore ha recentemente chiarito che, *"L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali"* (art. 3, comma 2, del d. lgs. 2

³⁰ La figura dell'artista è richiamata dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941, nota come legge del diritto d'autore.

³¹ Per tutte, risoluzione Parlamento Europeo 30 marzo 2001 B5-0247/2001.

³² La prima è la decisione 93/48 del 30 giugno, a cui è seguita un'azione di accertamento intrapresa dalla Commissione contro l'Italia e conclusasi con la sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1998 (causa 35/96, in Racc. I-3851). La seconda è la decisione n. 95/188 del 30 gennaio 1995, in GUCE. L. 122. 2 giugno 1995.

febbraio 2006, n. 30, dal titolo Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della l. 5 giugno 2003, n. 131).

In virtù di tali presupposti, la normativa antitrust è, pertanto, applicabile anche agli artisti.

L'assunto trova conferma da parte della stessa Commissione Europea, che ha espressamente affermato l'applicabilità delle norme antitrust nei confronti degli artisti che utilizzano commercialmente le proprie prestazioni, sia pure in modo occasionale³³.

Esaminata l'evoluzione che ha condotto all'applicazione della normativa comunitaria agli artisti, l'attenzione, a questo punto, deve spostarsi sulla questione delle tariffe professionali.

Da un punto di vista giuridico, le tariffe sono la fonte di diritto che fissa le modalità di determinazione del compenso dovuto al professionista per l'attività svolta, mediante l'indicazione dei criteri generali o dell'ammontare corrispondente ad ogni singola prestazione.

Non vi è dubbio che, almeno in linea di principio, le tariffe costituiscono un'anomalia per un mercato - come quello comunitario - fondato sul regime della concorrenza perfetta.

La giurisprudenza comunitaria è passata da una posizione di assoluta condanna delle tariffe, anche quando non vincolanti, ad un atteggiamento meno intransigente, secondo cui soltanto alcune tariffe obbligatorie possono essere considerate illegittime.

Infatti, un primo orientamento della Corte di Giustizia aveva decretato che persino il regime dei prezzi indicativi era contrario all'art. 81 del Trattato, poiché *"pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti"*³⁴.

Tale decisione della Corte trovava fondamento nell'art. 81, comma 1 n. 1, del Trattato CE, in virtù del quale le intese che consistono nel *"fissare direttamente o*

³³ Decisione Rai/Unitel, n. 78/516 in GUCE; 1978, L. 157/39

³⁴ In sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1972, Vereening van Cementhandereleen contro Commissione delle Comunità europee, Causa 8-72.

indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione", sono incompatibili con il mercato comune.

Questo atteggiamento così rigoroso è oramai superato, pertanto le uniche problematiche restano quelle legate alla previsione di tariffe fisse obbligatorie o alla fissazione di limiti minimi inderogabili, anche se prescritti da una fonte normativa³⁵.

In linea con il nuovo orientamento, la Corte di Giustizia è giunta ad affermare che anche l'adozione di minimi tariffari inderogabili può essere ammissibile, se giustificata dalla sussistenza di un interesse generale prevalente³⁶.

Inoltre, tale limitazione della concorrenza deve essere applicabile a ogni persona o impresa che esercita nel territorio dello Stato e deve essere assolutamente necessaria, nel senso che lo scopo perseguito non deve essere raggiungibile mediante regole meno restrittive³⁷.

Per quanto concerne l'origine normativa delle tariffe, essa non vale ad escludere l'applicabilità della disciplina antitrust, che investe non solo i comportamenti anticompetitivi delle imprese, delle associazioni o degli ordini professionali, ma anche gli interventi degli Stati membri sui mercati.

Infatti, in conformità all'art. 10 del Trattato, gli Stati non possono adottare o mantenere in vigore disposizioni che siano ostative del principio di libera concorrenza.

Le misure statali distorsive della competizione possono essere le più varie, tra cui la fissazione autoritativa di prezzi e tariffe.

³⁵ Normalmente le tariffe sono determinate dagli Ordini professionali e recepite dall'ordinamento statale. Circa la loro natura giuridica, gli Ordini professionali sono considerati come un'associazione di «imprenditori» i cui regolamenti ed accordi, prevedendo la fissazione da parte degli organi competenti di tariffe e onorari minimi obbligatori, violano le norme sulla concorrenza, poiché privano gli iscritti della libertà di fissare liberamente le tariffe per i servizi (libertà di concorrenza sui prezzi).

Secondo questa impostazione, le intese sui prezzi oltre a non essere un compito proprio degli ordini professionali, non sarebbero neanche necessarie per garantire l'etica, la dignità professionale, la reputazione della professione, la qualità delle prestazioni e cioè lo svolgimento dei compiti propri degli ordini professionali.

³⁶ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 19.2.2002 nella causa C-35/99; sentenza della Corte di Giustizia del 5.12.2006 nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04; sentenza 5.5.2008 n. 386, tutte riguardanti le tariffe degli avvocati.

³⁷ F. Ferraro, Professioni e concorrenza nel diritto comunitario, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2000, p. 94 ss.

Occorre sottolineare, tuttavia, che non sempre dette misure sono ingiustificate o incompatibili con l'obiettivo di dar luogo ad un sistema comunitario di concorrenza non falsata.

Pertanto, nella stessa misura in cui, in base all'art. 81 del Trattato CE, le imprese sono tenute a rispettare le regole del libero mercato, gli Stati membri, a loro volta, non devono adottare provvedimenti di legge o di regolamento che possano privare di effetto le norme sulla concorrenza³⁸.

In linea con quanto su esposto, il c.d. "pacchetto Bersani" sulle liberalizzazioni (d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla l. n. 248 del 4 agosto 2006), ha previsto che *"in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti" (art. 2, comma 1).*

Il decreto in esame ha, inoltre, stabilito che *"... In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle"* (art. 3).

Ritornando al *cachettario*, l'analisi svolta ci consente di affermare che la previsione di limiti massimi obbligatori non è significativa ai fini della normativa antitrust e che, per quanto riguarda i limiti minimi, data la loro natura puramente indicativa e derogabile dalle parti, è escluso qualsiasi motivo di illegittimità.

Ciò nonostante, poiché non può escludersi che i prezzi indicativi non abbiano alcuna rilevanza pratica, ravvisiamo l'opportunità di procedere in ogni caso all'abolizione dei limiti minimi.

Infatti, la loro previsione ha portato, di fatto, ad escludere i *cachet* di ammontare inferiore.

³⁸ In tal senso sentenza Corte di Giustizia 17 novembre 1993 causa C 245/91.

Si rammenta che il tema della concorrenza e del mercato è oggetto della proposta di legge (n. 136/08) degli On.li Carlucci e Barbareschi³⁹.

Trattasi di una disposizione innovativa per il settore dello spettacolo dal vivo.

Il richiamo alle *“iniziative direttamente promosse dalle regioni e dagli enti locali che possano configurare intese restrittive della concorrenza, abusi di posizioni dominanti o concentrazioni che eliminano o riducono in modo sostanziale e duratura la concorrenza nel settore e la competizione con pari opportunità”* dimostra, oltre alla volontà di affermare principi per cui vi è un’attenzione crescente da parte del nostro ordinamento, l’esigenza che anche le Regioni e gli Enti locali si attengano alla normativa antitrust, dal momento che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, concorrono alla disciplina dello spettacolo dal vivo.

³⁹ All’articolo 10 si legge che *“Al fine di salvaguardare la libertà dell’espressione artistica in tutti i suoi generi e manifestazioni e di promuovere pari opportunità per le attività e per i fruitori di accesso al mercato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito delle prerogative e degli strumenti di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, svolge con la competente Direzione industria e servizi, le seguenti funzioni: a) vigilare sulle attività dello spettacolo dal vivo e sugli interventi e le iniziative direttamente promosse dalle regioni e dagli enti locali che possano configurare intese restrittive della concorrenza, abusi di posizioni dominanti o concentrazioni che eliminano o riducono in modo sostanziale e duratura la concorrenza nel settore e la competizione con pari opportunità; b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e il miglioramento della qualità dell’offerta derivante dalla libera concorrenza”*.

IV

IL CONTRIBUTO DEGLI SPONSOR PER I COMPENSI DELLE SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI

Il d.m. 28 febbraio 2006 si rivolge a fondazioni lirico-sinfoniche, enti, organismi ed istituzioni aventi tradizioni, caratteristiche, dimensioni e capacità anche estremamente differenti.

Pertanto, i limiti retributivi delle scritture artistico-professionali, essendo applicabili allo stesso modo a tutte le fondazioni, non sempre si dimostrano aderenti alle diverse realtà.

Accade così che alcune, ovviamente il pensiero corre subito alla Scala di Milano, pur avendone le capacità economiche, non possono ingaggiare artisti i cui *cachet* superano i limiti massimi.

A tal proposito, è eloquente il pensiero del Sovrintendente scaligero Stephane Lissner: *“Sono d'accordo con lo spirito del decreto ma preferirei ci fosse maggiore elasticità la questione riguarda soprattutto i costi imposti dai registi. La preoccupazione che aleggia alla Scala, è che a causa del nuovo decreto, i maestri della regia, decidano di lavorare fuori Italia dove possono chiedere prezzi più alti. Secondo un vasto filone della critica contemporanea, i cartelloni lirici degli ultimi anni, si sono caratterizzati per una spiccata preferenza verso la regia, la scenografia e la spettacolarizzazione delle opere piuttosto che per la qualità degli artisti. Ciò ha fatto lievitare i cachet dei registi sempre più protagonisti della messa in scena di un'opera a discapito di direttori, cantanti e musicisti”*⁴⁰.

Occorre evidenziare che, il criterio attuale ha inteso disciplinare la materia in modo unitario e l'adozione di limiti massimi obbligatori è una misura diretta a calmierare il mercato.

Per perfezionare il decreto, senza però tradirne le finalità, appare quindi opportuno ricorrere a nuove regole, che tengano conto delle suddette differenze.

⁴⁰ Il Sole 24Ore del 30 giugno 2006.

A nostro avviso, una soluzione potrebbe essere quella di prevedere la possibilità per le fondazioni di derogare ai limiti massimi posti dal *cachettario*, ove finanziate da uno o più sponsor.

In questo modo, le fondazioni potrebbero assicurarsi anche artisti dai *cachet* superiori, avvalendosi per la differenza del contributo degli sponsor.

Ciò significherebbe, di certo, un'opportunità concreta per quelle fondazioni che già possono contare su una rete di soggetti attenti alla loro attività e, al contempo, un incentivo per le altre ad impegnarsi nel reperimento di nuove risorse.

Per stimolare questo meccanismo, andrebbero stabilite alcune misure premianti, sia nei confronti degli sponsor che delle fondazioni.

Infatti, pur consapevoli che, in generale, i privati hanno disatteso le aspettative in loro riposte per il sostentamento delle fondazioni, tuttavia, sappiamo bene anche che ciò è dipeso altresì da una normativa poco incentivante.

A tal proposito, basti dire che non è specificato se il trattamento tributario delle sponsorizzazioni deve rientrare nella categoria delle spese di pubblicità e propaganda o in quelle di rappresentanza.

La differenza è sostanziale, dal momento che le spese di pubblicità e di propaganda sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, oppure, a scelta del contribuente, in quote costanti, nell'esercizio stesso in cui sono state sostenute e nei quattro successivi; invece, le spese di rappresentanza - come disposto dall'art. 108, comma 2, T.u.i.r. - *“..... sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50,00”*⁴¹.

⁴¹ La bozza di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze detta le linee di disposizione attuativa dell'art. 108, comma 2, Tuir, in materia di spese di rappresentanza. In particolare, la bozza di decreto individua la natura delle spese di rappresentanza e le modalità di deduzione parametricate ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari: A) al 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a Euro 10.000.000,00; B) allo 0,5% dei ricavi e altri proventi fino per la parte

In seguito a numerose e spesso contrastanti interpretazioni, si è giunti ad individuare come spese di rappresentanza le spese sostenute dall'impresa per migliorare la propria immagine senza l'attesa di una specifica controprestazione, mentre sono considerate spese di pubblicità le spese derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, quale è quello di sponsorizzazione.

Di conseguenza, per considerare le spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità e quindi pienamente deducibili dal reddito d'impresa, devono sussistere le seguenti condizioni:

- un contratto tra le parti (la forma scritta è richiesta per la prova del rapporto);
- un obbligo dello sponsorizzato di pubblicizzare il prodotto dell'impresa o la sua immagine con specifiche prestazioni;
- una correlazione della spesa di sponsorizzazione con l'intento di conseguire benefici economici per l'impresa.

Questi tre elementi rappresentano anche i requisiti necessari per distinguere le spese di sponsorizzazione dalle erogazioni liberali.

Rimanendo nell'ambito delle sponsorizzazioni, l'art. 25, comma 3, del d. lgs. n. 367/96, afferma che *"I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni ... sono soggetti all'imposta sugli spettacoli, soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato"*.

eccedente Euro 10.000.000,00 e fino a 50.000.000,00; C) allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente Euro 50.000.000,00. Il decreto di prossima emanazione, dopo aver enunciato i principi che devono avere le spese di rappresentanza per la deducibilità, al fine di evitare dubbi, definisce una serie di fattispecie. Si tratta in particolare di: 1) spese per organizzare viaggi turistici durante i quali sono svolte attività promozionali dei prodotti o servizi aziendali; 2) spese per feste e/o ricevimenti in occasione di ricorrenze aziendali o festività; 3) spese per feste e/o ricevimenti in occasione di nuove sedi o stabilimenti dell'impresa; 4) spese per feste e/o ricevimenti in occasione di fiere, mostre in cui sono esposti beni e servizi dell'impresa; 5) spese per beni e servizi distribuiti ed erogati gratuitamente nonché i contributi per convegni e manifestazioni simili. Secondo commenti pubblicati sulla stampa specializzata - Il Sole24Ore del 19 novembre 2008 - *"Il decreto consente di rilevare alcuni aspetti non affrontati. E' il caso delle spese per sponsorizzazioni nel restauro di opere d'arte o di monumenti, per cui vi è il dubbio se debbano rientrare tra le spese di rappresentanza. La relazione illustrativa puntualizza che trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi in grado di assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali, ad esempio con le amministrazioni locali"*. Trattasi di una fattispecie che presenta analogie con quella delle sponsorizzazioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Riteniamo, invece, necessaria una modifica della norma volta alla defiscalizzazione dei proventi delle sponsorizzazioni ricevute dalle fondazioni per la scrittura di un determinato artista.

Diversamente, ci troveremmo dinanzi ad una norma oltremodo gravosa per l'ente, che si vedrebbe tassato per il solo fatto di avere girato all'artista quanto ricevuto dallo sponsor.

Tale beneficio andrebbe applicato ad ogni sponsorizzazione diretta al pagamento di un *cachet*, anche allorquando - pur sommando il contributo offerto dallo sponsor - non sono superati i limiti massimi del decreto.

Ovviamente, anche in caso di partecipazione di uno sponsor al pagamento di un *cachet*, resta fermo l'obbligo della fondazione di non corrispondere importi superiori a quelli obbligatori.

Così come, la facoltà di derogare ai limiti attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni, non deve trasformarsi in uno strumento per aggirare le prescrizioni del d.m. in discussione, facendo passare per contributo al compenso di un artista proventi percepiti, in realtà, per altre finalità.

Ciò avrebbe l'effetto di tradire le reali motivazioni della deroga e, soprattutto, di fare lievitare in modo ingiustificato il mercato delle scritture artistico-professionali.

Per scongiurare questa eventualità, andrebbe assegnato al comitato tecnico di valutazione istituito presso il Ministero (o ad altro organo appositamente istituito) il compito di vigilare e verificare la corretta applicazione di tale facoltà.

Allo stesso tempo, non va dimenticato che generalmente le sponsorizzazioni riguardano i grandi eventi, per l'evidente ritorno di immagine che determinano.

Al riguardo, si rammenta che per la scrittura dei direttori di orchestra e dei solisti nella concertistica e dei registi nella lirica, la cui eccellenza è universalmente riconosciuta, il decreto ammette deroghe consistenti nella maggiorazione dei *cachet* fino al 20% e nella esclusione della riduzione del 50% della scrittura a decorrere dalla seconda scrittura⁴².

⁴² Art. 3 comma 5.

Pertanto, mentre le deroghe attuali sono riconosciute a tutte le fondazioni per la scrittura di figure professionali di riconosciuto valore.

In base alla nostra proposta, le deroghe sarebbero ammissibili soltanto da parte delle fondazioni beneficiarie di specifiche sponsorizzazioni, senza limite alcuno in ordine al valore scritturato del soggetto scritturato.

Di opinione contraria è chi ritiene che *“Le aziende italiane hanno un budget per pubblicità, non hanno un budget per mecenatismo. E la pubblicità esige un ritorno diretto, quindi si possono reperire fondi per progetti, ma è praticamente impossibile trovarli per stipendi e debiti”*⁴³.

Obiezioni più che condivisibili ma non sufficienti ad escludere la soluzione prospettata.

Infatti, ammesso pure che una siffatta previsione normativa possa trovare una scarsa applicazione, non vi sarebbe motivo alcuno per rinunciarvi *a priori*, considerato che i limiti del *cachettario* rimangono inalterati e che le parti interessate possono trarne unicamente benefici.

Ad ogni modo, volendo accogliere i suggerimenti di coloro che ritengono che si tratti di una ipotesi irrealizzabile in quanto non idonea a realizzare gli interessi degli sponsor, sarebbe interessante sviluppare l'ipotesi che il *cachet* venga corrisposto da uno sponsor portato dall'artista.

A tal fine, si pensi all'ipotesi di un'azienda che voglia diventare lo sponsor di un artista, instaurando un rapporto stabile con il medesimo, al quale unirà per un determinato periodo di tempo il proprio nome.

Affinché ciò possa verificarsi, sarà altresì necessario il consenso dell'ente scritturante, che dovrà necessariamente riconoscere un'adeguata visibilità allo sponsor dell'artista, secondo modalità espressamente stabilite.

In tal modo, a nostro avviso, sarebbero realizzati i seguenti risultati: per lo sponsor, l'accostamento della propria immagine a quella di un artista di suo gradimento; per l'ente, l'opportunità di assicurarsi l'artista sostenendo un costo

⁴³ In www.ilsole24ore.com, dichiarazione di Gioacchino Lanza Tomasi del dicembre 2005, quando era Sovrintendente della Fondazione San Carlo di Napoli.

inferiore rispetto a quello altrimenti dovuto; per l'artista, quella di percepire un compenso maggiore.

Va da sé che agli sponsor degli artisti andrebbero riconosciuti i medesimi benefici fiscali spettanti a quelli delle fondazioni.

CRITERI ULTERIORI DI SUDDIVISIONE DEGLI ARTISTI
E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Le modalità di suddivisione degli artisti e la conseguente determinazione dei loro compensi, rappresentano un ulteriore campo di intervento.

Il decreto contiene una tabella - per lirica, concertistica e danza - che indica i compensi minimi e massimi ammissibili per ciascun soggetto artistico, sulla base di quattro differenti livelli di esperienza e valore artistico.

Circa l'osservanza dei criteri vigenti, *"il comitato esprime parere consultivo, su richiesta del direttore generale per lo sport e lo spettacolo dal vivo, in merito: a); b) alla verifica della corrispondenza degli artisti scritturati con le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella, anche su richiesta dei sovrintendenti o dei rappresentanti legali degli enti o delle istituzioni finanziate dallo stato"* (art. 3 comma 4); *"i collegi dei revisori dei conti verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione attestante, sotto la propria responsabilità, la omnicomprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella"* (art. 3 comma 7).

Pertanto, l'attribuzione di una determinata classe è rimessa agli enti scritturanti, che, tuttavia, non dispongono di regole precise a cui attenersi.

Un'incertezza solo in parte risolta dalla possibilità riconosciuta alle fondazioni di interpellare il comitato tecnico di valutazione in merito *"alla verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti con le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella"*⁴⁴.

Prospettiamo, quindi, alcune misure finalizzate a superare tali problematiche.

⁴⁴ Art. 3, comma 4 lett. b), d.m. 28 febbraio 2006.

Innanzitutto, riteniamo che la valutazione dell'artista debba discendere non solo dall'esame della carriera, dell'esperienza e del valore artistico, ma anche da elementi oggettivi.

A tal fine, una prima ipotesi di valutazione consisterebbe nella seguente verifica da parte delle fondazioni, effettuata prima della sottoscrizione di una scrittura: la media dei compensi percepiti dall'artista nei tre anni precedenti deve rientrare nel medesimo scaglione della classe assegnata⁴⁵.

Questo criterio presuppone che il Ministero curi una banca data relativa ai compensi degli artisti.

Qualora l'artista non fosse inserito in suddetta banca dati, la fondazione dovrà preventivamente sottoporre al Ministero il compenso pattuito ed ottenere la relativa autorizzazione.

In questo modo, le fondazioni si avvarrebbero, per il controllo sulla correttezza del compenso previsto dalla scrittura, di un criterio basato su dati certi.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di prevedere che ogni anno le fondazioni debbano presentare al comitato tecnico di valutazione (o altro organo preposto dal Ministero) l'elenco degli artisti che esse intendono scritturare per l'anno successivo, con la classe professionale assegnata ai medesimi.

In tal caso, l'ente procederà alla scrittura solo dopo aver ricevuto il consenso del comitato.

Un'ulteriore proposta consiste nello stabilire che il Ministero, mediante il comitato tecnico di valutazione (o altro organo preposto), provveda alla classificazione degli artisti professionisti, italiani e stranieri, ripartendoli secondo il *cachettario*, in base a carriera, esperienza e valore artistico.

Classificazione che, ovviamente, dovrà essere costantemente aggiornata per tener conto dell'evoluzione di ciascun artista.

Per realizzare tutto ciò, ogni artista dovrà richiedere al Ministero di procedere alla sua classificazione, producendo idonea documentazione.

⁴⁵ Il termine di tre anni è dettato dalla necessità di verificare il *cachet* medio in un arco temporale relativamente ampio.

Pertanto, la fondazione, prima di discutere il compenso, dovrà prima verificare come è stato classificato l'artista.

Qualora, invece, costui non fosse classificato, la fondazione interessata alla scrittura potrà chiedere al Ministero di provvedervi, nonostante l'inerzia dell'artista.

L'ultima ipotesi di modifica che si prospetta - soprattutto per agevolare la scrittura degli artisti più importanti - è quella di consentire alle fondazioni con maggiori capacità di corrispondere compensi anche superiori a quelli imposti dal *cachettario*.

A tal fine, oltre che - come sopra detto - mediante il ricorso a sponsorizzazioni *ad hoc*, si potrebbe prevedere che annualmente, sulla base dei risultati di bilancio prodotti, il Ministero indichi gli enti a cui è data tale facoltà, precisando la percentuale consentita per ciascuna scrittura e la complessiva somma utilizzabile.

Può accadere, tuttavia, che la scrittura riguardi una prestazione da eseguirsi in un anno successivo a quello della stipula.

In tal caso, essendo successivo anche il pagamento del compenso, la fondazione autorizzata a corrispondere un *cachet* superiore dovrà immediatamente accantonare la somma dovuta per la differenza.

Le misure avanzate in questo capitolo sono tutte dettate dall'esigenza di determinare i compensi delle scritture facendo ricorso a criteri certi e da quella di consentire, agli enti che dimostrino di avere le adeguate capacità, di oltrepassare i limiti previsti dal *cachettario*.

CONCLUSIONI

Dopo una breve ricognizione dei principali aspetti delle scritture artistico-professionali in generale, si è passati allo specifico tema dei *cachet*, esaminando le relative disposizioni del d.m. 28 febbraio 2006.

E' stata così affrontata la questione della omnicomprensività dei compensi e delle conseguenti questioni di tipo fiscale e sostanziale.

Abbiamo evidenziato che il sistema attuale comporta difficoltà nella distinzione della parte destinata alla prestazione artistica da quella imputabile alle spese connesse.

Le problematiche fiscali riguardano l'artista, il cui compenso è interamente imponibile anche quando una parte è utilizzata per il pagamento delle spese connesse.

Abbiamo prospettato, pertanto, un differente meccanismo di determinazione del compenso, suddividendo il corrispettivo della prestazione da quanto destinato alle spese accessorie.

Tali importi, sommati non devono oltrepassare il limite massimo prescritto.

Altro aspetto affrontato è quello della conformità del *cachettario* alla normativa antitrust.

La conclusione a cui si è giunti è che la previsione di limiti minimi non vincolanti consente di escludere qualsiasi profilo di illegittimità.

Quanto evidenziato non ci ha, tuttavia, impedito di sostenere l'opportunità di eliminare i limiti, rendendo la norma più rispondente all'obiettivo del decreto di calmierare i compensi.

Lo studio ha poi portato ad individuare alcune misure dirette a rendere la materia flessibile alle diverse realtà.

A tal fine, sono state avanzate alcune proposte che prevedono il contributo degli sponsor per il pagamento dei *cachet*.

Abbiamo, poi, prospettato nuovi criteri di suddivisione degli artisti, tenendo conto non solo del valore artistico ma anche di dati oggettivi o, in alternativa, abbiamo previsto di affidare direttamente al Ministero il compito di classificare gli artisti secondo il loro valore artistico

Tutti elementi di riflessione, quelli sviluppati nel corso di questo studio, riguardanti un tema destinato ad assumere sempre più importanza nella vita delle fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto se sarà seguita la tendenza di alcuni Paesi europei di ridurre le piante organiche e di affidare all'esterno i comparti produttivi artistici.

Un sistema che è storicamente presente a Vienna e che ultimamente è applicato in Spagna, che ha l'indubbio pregio di rendere l'organizzazione molto più snella e aderente alle singole realtà, nonché di far accrescere la responsabilità professionale dei comparti artistici.

Infatti, orchestre, cori, corpi di ballo diventano così istituzioni autonome dall'ente, cui sono legate da un sistema di scritture garantite.

A nostro avviso, una organizzazione di questo tipo è ormai necessaria, dal momento che non sono più ammissibili gestioni poco attente alle esigenze di bilancio e condizionate da dispute di natura corporativa.

Bari, 22 dicembre 2008.

(avv. Giancarlo Ruccia)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

RIMODULABILITÀ DELLA REGOLAZIONE DEI COMPENSI DELLE SCRITTURE
ARTISTICO-PROFESSIONALI DI CUI AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006, CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLE CLASSI DI ESPERIENZA E NORMATIVA ANTITRUST SUI MINIMI
PROFESSIONALI, AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE CONNESSE, NONCHÉ ALLA
CONSIDERAZIONE DELLE EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI

ALLEGATO ALLA RELAZIONE SVOLTA DALL'AVV. GIANCARLO RUCCIA

I

Il presente elaborato costituisce parte integrante della relazione contenente i risultati dello studio sulla *“Rimodulabilità della regolazione dei compensi delle scritture artistico-professionali di cui al d.m. 28 febbraio 2006, con particolare riguardo alle classi di esperienza e normativa antitrust sui minimi professionali, al trattamento fiscale delle spese connesse, nonché alla considerazione delle eventuali sponsorizzazioni”*.

In considerazione delle differenze, anche notevoli, che per tradizione, dimensioni e collocazione geografica vi sono tra le varie fondazioni lirico-sinfoniche e della disciplina contenuta nel d.m. 28 febbraio 2006, che si presta a ricevere varie interpretazioni, si sono esaminate le modalità con cui il provvedimento viene applicato.

A tal fine, sono state interpellate tutte le fondazioni lirico-sinfoniche mediante l'invio di un questionario su tale argomento.

Preliminarmente, si fa notare che l'unico dato certo del decreto sono i limiti massimi indicati nel *cachettario*, in quanto hanno natura inderogabile.

Determinano, invece, estrema incertezza la natura derogabile dei limiti minimi contenuti nel *cachettario* e, soprattutto, la circostanza che per ogni figura artistico-professionale presa in considerazione sono previsti più compensi minimi e massimi, in base a differenti livelli di carriera, esperienza e valore artistico.

Tale ripartizione è suscettibile di diverse applicazioni poiché non sono stabiliti i criteri a cui devono uniformarsi le fondazioni nell'individuazione della classe spettante all'artista da scritturare.

Pertanto, può accadere che uno stesso soggetto venga valutato diversamente, in base alla fondazione con cui stipula la scrittura.

II

Per accertare quale impatto ha avuto il *cachettario* sulle singole fondazioni lirico-sinfoniche nonché per individuare le modalità con cui vi danno attuazione, abbiamo loro sottoposto i quesiti contenuti nelle tabelle di seguito riportate.

Al questionario hanno risposto la maggior parte delle fondazioni, per cui i dati raccolti consentono di delineare un quadro completo sull'applicazione del d.m. 28 febbraio 2006 e del *cachettario*.

I QUESITO

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i <i>cachet</i> delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte	
Fond. Arena di Verona	Si
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	No
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	No
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	No
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	No, perché i <i>cachet</i> non superavano i limiti massimi prescritti
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	No, perché i <i>cachet</i> non superavano i limiti massimi prescritti
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	No, perché i <i>cachet</i> non superavano i limiti massimi prescritti
Fond. Teatro Comunale di Bologna	No
Fond. Teatro Massimo di Palermo	No, perché i <i>cachet</i> non superavano i limiti massimi prescritti
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	Si

Il quesito è diretto ad individuare quali fondazioni, riconoscendo prima dell'entrata in vigore della normativa compensi superiori a quelli ivi stabiliti, si sono immediatamente uniformate al decreto.

Sul punto si rammenta che l'art. 1 del d.m. 4 settembre 2006 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2006, n. 244) ha abrogato l'art. 3, comma 1 lett. a, del d.m. 28 febbraio 2006, nella parte in cui prevedeva che <<Gli importi previsti da contratti relativi al periodo al periodo successivo al 1° luglio 2006, eventualmente già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, superiori ai valori massimi previsti dalla tabella, sono conseguentemente rideterminati>>.

E' emerso che le scritture di diverse fondazioni, soprattutto quelle più "piccole"¹, erano già all'interno dei suddetti limiti.

¹ L'ordine di grandezza discende dai criteri che hanno determinato la ripartizione del FUS negli anni 2005-2006-2007.

Laddove invece erano al di sopra, fatta salva qualche eccezione, le fondazioni hanno lasciato invariate le scritture già sottoscritte.

Pertanto, a prima vista, si potrebbe ritenere che, rispetto alle fondazioni che già corrispondevano *cachet* nei limiti imposti dal decreto, non vi era necessità di un provvedimento calmierante.

In realtà, la questione è più complessa perché sicuramente vi sono fondazioni che, ricorrendo più frequentemente ai “grandi nomi”, spesso corrispondono *cachet* fuori dal comune, ma - come vedremo - altrettanto vero è che costoro portano anche maggiori introiti.

Appare quindi più corretto affermare che il contenimento dei costi delle scritture artistico-professionali è una questione comune a tutte le fondazioni e che non passa necessariamente attraverso il taglio dei *cachet* di maggior importo.

A nostro avviso, per ottenere tale risultato in modo effettivo ed uniforme si dovrebbe fare in modo che i *cachet* siano rispondenti all'effettivo valore dei soggetti scritturati, evitando che ciascuna fondazione adotti un proprio metro di valutazione.

Un risultato che si potrà ottenere solo mediante una rigorosa e puntuale ripartizione degli artisti secondo le classi stabilite dal *cachettario*.

II QUESITO

Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del <i>cachettario</i>	
Fond. Arena di Verona	No Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti Non sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	Si
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	No Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti

	Non sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	Si
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	Si
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	Si
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	Si
Fond. Teatro Comunale di Bologna	Si
Fond. Teatro Massimo di Palermo	Si
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	Si

Il quesito ha inteso accertare se le fondazioni hanno dato effettiva applicazione al decreto.

E' emerso che la maggior parte delle fondazioni si sono uniformate ai limiti massimi stabiliti dal *cachettario*.

Quel che balza all'occhio, però, è che laddove vi sono state delle violazioni, queste sono state accertate dal Collegio dei Revisori dei conti - che ha quindi assolto al proprio ruolo di controllo interno - ma non è stata comminata alcuna sanzione, nonostante l'espressa previsione contenuta nell'art. 6 del decreto.

A nostro avviso, questa situazione nasconde la difficoltà di applicare sanzioni in mancanza di regole che sovrintendano la classificazione degli artisti.

III QUESITO

Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal <i>cachettario</i>	
Fond. Arena di Verona	No
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	No
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	No
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	No
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	No
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	No
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	No
Fond. Teatro Comunale di Bologna	No
Fond. Teatro Massimo di Palermo	No
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	No

Il quesito vuole verificare se da parte del Comitato tecnico di valutazione vi è un effettivo sindacato sulle classi di carriera, esperienza e valore artistico che le fondazioni attribuiscono agli artisti scritturati.

Quel che risalta è che non vi sono mai state contestazioni da parte del Comitato tecnico di valutazione.

Riteniamo che anche in questo caso si tratti di una conseguenza della mancanza di regole dirette a disciplinare le modalità di classificazione degli artisti.

Ciò rafforza la convinzione che sia necessario individuare dei criteri idonei a ripartire in modo certo gli artisti all'interno delle classi stabilite dal *cachettario*.

Altrimenti si rischia che uno stesso soggetto possa essere valutato diversamente dalle varie fondazioni.

Tra l'altro, questa situazione, non solo crea incertezza da un punto di vista sistematico, ma soprattutto, può determinare sperequazioni tra gli stessi artisti.

Infatti, quelli più prestigiosi non possono ricevere compensi superiori a quello massimo previsto per la propria categoria, gli altri invece, se classificati in modo benevolo, possono ottenere *cachet* anche maggiori di quelli altrimenti consentiti.

Pertanto, l'introduzione di regole certe nella valutazione degli artisti potrebbe evitare queste anomalie e consentirebbe di calmierare il mercato attraverso il riconoscimento del reale valore degli artisti scritturati.

IV QUESITO

Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal <i>cachettario</i> , come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006	
Fond. Arena di Verona	Si, occasionalmente
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	Si, occasionalmente
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	Si, occasionalmente
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	Si, occasionalmente
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	No
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	No
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	No
Fond. Teatro Comunale di Bologna	No
Fond. Teatro Massimo di Palermo	No
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	Si, occasionalmente

Il quesito intende verificare l'applicazione dell'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006, che prevede una specifica deroga ai limiti massimi nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta.

Si tratta di una misura certamente appropriata, perché consente alle fondazioni di scritturare gli artisti più prestigiosi, i cui *cachet* sono difficilmente inquadrabili entro limiti prestabiliti.

Cachet che comunque - come successivamente accertato mediante apposito quesito - normalmente si ripagano mediante i maggiori introiti che si ottengono con le esibizioni di artisti di questo livello.

Dalle risposte ricevute, si evince che numerose fondazioni non hanno mai fatto ricorso a tale facoltà e che le altre se ne sono avvalse in modo solo occasionale.

Anche in questo caso, però, sono le fondazioni a decidere quali sono gli artisti di eccellenza universalmente riconosciuta.

Pertanto, pur essendo una facoltà non abusata, riteniamo che andrebbe comunque regolamentata in modo specifico, al fine di inquadrarne esattamente il campo di applicazione.

V QUESITO

La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel <i>cachettario</i> costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti	
Fond. Arena di Verona	Si. Più frequentemente nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	No
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	Si. Più frequentemente nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	Si. Più frequentemente nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	Si. Più frequentemente nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale

	ed internazionale
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	Si. Più frequentemente nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	No
Fond. Teatro Comunale di Bologna	Si. Più frequentemente nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale
Fond. Teatro Massimo di Palermo	No
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	Si. Più frequentemente 1) nel caso di artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale; 2) nel caso di artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera.

Con questo quesito si è voluto capire se la previsione di limiti massimi inderogabili comporta per le fondazioni delle problematiche nella scrittura degli artisti.

Dalle risposte ricevute è evidente che la maggior parte delle fondazioni riscontrano difficoltà nella scrittura degli artisti più importanti.

A nostro avviso, questo dato non significa necessariamente che per gli artisti principali i compensi previsti non sono sufficienti, piuttosto che nei loro confronti il sistema attuale si dimostra poco elastico.

Infatti, i loro compensi non possono oltrepassare quelli stabiliti dal *cachettario*, mentre per gli altri, come già detto, è possibile spuntare compensi anche superiori mediante il semplice riconoscimento di una classe superiore rispetto al proprio valore.

Per evitare questo genere di anomalie, si insiste nel rappresentare la necessità di regole dirette a disciplinare l'assegnazione delle classi artistiche indicate nel *cachettario*.

VI QUESITO

La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti

Fond. Arena di Verona	Sempre
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	Spesso
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	Spesso
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	Spesso
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	Sempre
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	Sempre
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	Spesso
Fond. Teatro Comunale di Bologna	Spesso
Fond. Teatro Massimo di Palermo	Spesso
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	Sempre

Anche tale quesito deve essere esaminato tenendo conto di quanto già evidenziato.

Le fondazioni sono unanimi nell'affermare che, nel caso degli artisti di maggior livello, il maggior costo determinato da un *cachet* anche al di sopra dei limiti massimi è comunque compensato da un incremento di pubblico e ricavi.

Pertanto, appare opportuno che la materia debba essere disciplinata perseguendo un generale contenimento dei costi delle scritture artistico-professionali.

Un risultato che, come detto, si potrà perseguire solo fornendo alle fondazioni gli strumenti per riconoscere compensi equi, ovvero proporzionati al valore degli artisti.

VII QUESITO

Il <i>cachettario</i> prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritture artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi	
Fond. Arena di Verona	Si, raramente
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	Si, spesso
Fond. Teatro di San Carlo di Napoli	Si, raramente
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	Si, raramente
Fond. Teatro Lirico G. Verdi di Trieste	Si, spesso
Fond. Teatro Lirico di Cagliari	Si, raramente
Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	Si, raramente
Fond. Teatro Comunale di Bologna	No
Fond. Teatro Massimo di Palermo	Si, raramente
Fond. Teatro La Fenice di Venezia	Si, raramente

Il quesito si propone di verificare quale sia l'incidenza dei minimi nella determinazione dei compensi, in considerazione della loro natura derogabile.

Abbiamo potuto appurare che difficilmente i compensi sono al di sotto dei limiti minimi indicati nel *cachettario*.

Evidentemente, la loro previsione ha determinato una prassi che porta ad escludere l'applicazione dei compensi di ammontare inferiore.

Pertanto, poiché in questo modo si è ottenuto un effetto contrario rispetto alla finalità di contenere i compensi, nel corso della relazione abbiamo suggerito di eliminare la fissazione dei limiti minimi (anche se) derogabili, avendo altresì verificato che non vi sarebbero ragioni ostative in punto di diritto.

III

Procedendo nell'analisi delle risposte pervenute, appare significativo distinguere gli aspetti su cui le fondazioni sono in sintonia da quelli su cui vi è una certa divergenza.

Abbiamo notato, infatti, una sostanziale uniformità sulle seguenti questioni:

- nell'osservanza dei limiti massimi stabiliti dal *cachettario*.
Infatti, soltanto l'Arena di Verona ed il San Carlo di Napoli hanno riconosciuto di avere stipulato scritture in violazione dei limiti prescritti;
- nel sostenere – ad eccezione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari e della Fondazione Teatro Massimo di Palermo – che il rispetto dei limiti massimi comporti delle difficoltà nella scrittura degli artisti più prestigiosi;
- nell'affermare che i maggiori costi sostenuti per i *cachet* dei migliori artisti sono poi compensati da un incremento dei ricavi;
- nell'applicazione dei limiti minimi, per cui è emerso che difficilmente le fondazioni corrispondono compensi inferiori, nonostante il loro valore derogabile.

Le difformità riguardano invece l'incidenza del decreto sulle scritture stipulate prima della sua entrata in vigore e l'applicazione della facoltà di oltrepassare i limiti massimi per la scrittura di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta.

Infatti, a seguito del d.m. 28 febbraio 2006, soltanto le Fondazioni Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia hanno rettificato i *cachet* delle scritture precedentemente stipulate, che nel caso delle Fondazioni Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro Lirico di Cagliari, Petruzzelli e Teatri di Bari e Teatro Massimo di Palermo erano però già nei limiti.

Come già evidenziato, queste ultime sono alcune delle fondazioni più “piccole”, che facendo minor ricorso ai “grandi nomi” chiaramente non hanno risentito dei limiti imposti dal *cachettario*.

Un dato confermato anche dalla circostanza che le medesime fondazioni (oltre al Teatro Comunale di Bologna) hanno affermato di non essersi mai avvalse della deroga prevista per la scrittura degli artisti di eccellenza universalmente riconosciuta.

Ciò dimostra, ancora una volta, quanto profonde siano le differenze tra le singole realtà e, di conseguenza, la difficoltà di individuare una disciplina idonea a soddisfare le rispettive esigenze.

Alle suddette considerazioni si aggiungano i dati tratti dai bilanci di alcune fondazioni, di seguito riportati, che dimostrano come il d.m. 28 febbraio 2006 non abbia contribuito ad una generale riduzione dei compensi delle scritture artistico-professionali².

Tale verifica è stata effettuata sul presupposto che *il costo per il personale scritturato è evidenziato nel conto economico alla voce “Costi per servizi”*, come precisato dalla Corte dei Conti³.

I bilanci esaminati sono quelli delle Fondazioni Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro Regio di Torino.

² Bilanci tratti dai rispettivi siti internet.

³ Cfr. pag. 27 della Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per l’esercizio 2004 (Relazione n. 75/2006). In realtà, la voce “Costi per servizi” non comprende necessariamente soltanto i costi per artisti e compagnie ospiti, la cui incidenza è comunque prevalente (cfr. Nota integrativa bilancio 2007 Fondazione Teatro Regio di Torino).

	2006	2007
Fond. Teatro dell'Opera di Roma	12.688.796	14.770.498
Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	7.143.666	8.288.729
Fond. Teatro Regio di Torino	20.675.738	18.422.970

E' opportuno evidenziare che la diminuzione registrata dalla Fondazione Teatro Regio di Torino nel corso dell'esercizio 2007 deriva esclusivamente dalla circostanza che <<i costi artistici e dei servizi sono rientrati negli standard del Teatro dopo la parentesi di eccezionalità dovuta all'anno dei XX Giochi Olimpici invernali>>, come precisato nel bilancio integrativo.

IV

Nel rispondere al questionario, Marco Tutino, Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna e Presidente dell'Anfols (Associazione nazionale delle fondazioni liriche e sinfoniche⁴), ha inviato una propria nota osservando quanto segue:

- 1- *Si riscontra una oggettiva difficoltà nella classificazione dei cantanti nella varie classi: dopo brevissime carriere, la maggior parte degli artisti si colloca in fascia A.*
- 2- *L'indicazione di un minimo, soprattutto per la classe A, rende difficile il tentativo di riduzione dei cachet.*
- 3- *Sarebbe opportuno introdurre una relazione tra l'entità del cachet e il periodo di prove.*
- 4- *Sarebbe auspicabile l'introduzione del concetto di riduzione del cachet in proporzione al numero di recite attribuite.*
- 5- *Per quanto riguarda i team creativi, dovrebbe essere maggiore la differenziazione fra nuovo allestimento e ripresa.*

Questo intervento rappresenta un contributo estremamente valido, sia per l'autorevolezza del Dott. Tutino sia perché ribadisce le anomalie finora evidenziate e

⁴ Con un comunicato congiunto del 21 gennaio le Fondazioni Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Maggio Musicale Fiorentino hanno dichiarato la loro uscita dall'associazione, che raggruppa le 14 Fondazioni nate dagli antichi Enti Lirici.

fornisce nuovi motivi di riflessioni circa eventuali accorgimenti da apportare alla disciplina dei compensi delle scritture artistico-professionali.

In particolare, appare condivisibile il principio di determinare il compenso tenendo conto anche della durata del rapporto (ovvero, durata delle prove e numero delle recite) e delle modalità di attuazione (distinguendo tra nuovo allestimento e ripresa).

Al riguardo si rammenta che il *cachettario* (ovvero le tabelle allegate al d.m. 28 febbraio 2006) già prevede una riduzione dei compensi quando le scritture hanno per oggetto più rappresentazioni:

- nella concertistica, i compensi di direttore d'orchestra, solista e solista di canto sono ridotti del 50% a partire dalla seconda esecuzione;
- nella lirica, in caso di affidamento di più di un incarico ad uno stesso regista, scenografo, costumista e lighting designer, la somma dei compensi è ridotta del 20%;
- nella danza, in caso di affidamento di più di un incarico ad uno stesso coreografo, scenografo, costumista e lighting designer, la somma dei compensi è ridotta del 20%.

Sul questionario si è soffermato anche il Prof. Giuliano Polo, Direttore Affari Generali della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, precisando al sottoscritto la propria opinione sui quesiti sottoposti alla sua attenzione.

Egli ritiene che i limiti massimi indicati nel *cachettario* costituiscano l'unico elemento certo della disciplina e, per evitare il verificarsi di trattamenti diversi da parte delle singole fondazioni, auspica la creazione di una banca dati contenente le notizie relative ai *cachet* corrisposti ai soggetti scritturati.

Ciò dovrebbe portare ad una più omogenea determinazione dei compensi spettanti a ciascun artista su tutto il nostro territorio.

Il Prof. Polo ha aggiunto che questa proposta incontra le perplessità di quanti ritengono che una siffatta banca dati sarebbe in violazione della normativa sulla *privacy*.

In realtà, il decreto in esame già prevede che le fondazioni trasmettano al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport <<i>i costi delle scritture artistico-

professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati>>
(art. 2, comma 1 lett. c).

Quel che non prevede è che tali dati siano divulgati alle fondazioni, limitandosi a stabilire <<la messa a disposizione dei dati raccolti a soggetti qualificati ove consentito dalla legge>> (art. 2, comma 2).

Il Prof. Polo ha altresì precisato che l'inosservanza dei limiti minimi ricorre prevalentemente nelle scritture degli artisti a cui sono affidate parti minime.

In ogni caso, i suddetti chiarimenti hanno confermato che il tema in questione è oggetto di particolare attenzione da parte delle fondazioni.

Tanto vero che l'assemblea dell'Anfols, con delibera del 5 marzo 2009, ha costituito due consulte tecniche permanenti, l'una delle direzioni artistiche e l'altra sui problemi amministrativi⁵.

La prima, in particolare, ha la funzione di condividere informazioni anche in materia di *cachet*, per favorire tra le varie fondazioni quella uniformità di comportamenti indispensabile per ottenere un complessivo contenimento dei costi.

V

Rimandando alla relazione illustrativa per tutte le altre questioni oggetto dello studio, l'indagine svolta ha confermato che non è stato ancora individuato il punto di equilibrio tra l'esigenza delle fondazioni lirico-sinfoniche di calmierare i *cachet* (data la notevole incidenza che hanno sui loro bilanci) e l'altrettanto legittima aspettativa degli artisti di ricevere compensi adeguati al loro valore.

A tal fine, si ribadisce la necessità di stabilire criteri rigorosi nella classificazione degli artisti, ora rimessa all'apprezzamento di ogni singola fondazione lirico-sinfonica, sulla base di elementi e criteri estremamente soggettivi, quali sono la valutazione della carriera, dell'esperienza e del valore artistico.

Monopoli, 6 maggio 2009

Avv. Giancarlo Ruccia

⁵ Notizia tratta dal sito internet www.giornaledellospettacolo.it

Seguono i questionari compilati dalle seguenti Fondazioni lirico-sinfoniche:

- Arena di Verona
- Teatro dell'Opera di Roma
- Teatro di San Carlo di Napoli
- Teatro Carlo Felice di Genova
- Teatro Lirico G. Verdi di Trieste
- Teatro Lirico di Cagliari
- Petruzzelli e Teatri di Bari
- Teatro Comunale di Bologna
- Teatro Massimo di Palermo
- Teatro La Fenice di Venezia

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE ARENA DI VERONA

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL CACHETTARIO IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si



2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*.

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no



4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no



5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.



6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai



7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no



QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL CACHETTARIO IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete certificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL CACHETTARIO IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*.

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

le

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblica e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL CACHETTARIO IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture
artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del
d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*.

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei
suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la
violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai
sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la
corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore
artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

6

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di consolidata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introviti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO LIRICO G. VERDI DI TRIESTE

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL *CACHETTARIO* IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritture in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritture artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL *CACHETTARIO* IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- si, occasionalmente
- si, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- si
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- si, spesso
- si, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL *CACHETTARIO* IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL *CACHETTARIO* IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- si, occasionalmente
- si, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- si
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- si, spesso
- si, raramente
- no



Fondazione

Il Sovrintendente e Direttore Artistico

Bologna, 21 APR. 2009
Prot. n. 190 /2009

Gent. Sig.
Avv. Giancarlo Ruccia
via Gioberti 16/A
70043 Monopoli BA
WWW.GCRUCCIA@YAHOO.IT

Oggetto: questionario D.M. 28.02.2006


Gentile avvocato,

in riferimento alla Sua cortese richiesta del 14 aprile, trasmetto in allegato il questionario compilato.

Mi permetto di aggiungere qui alcune osservazioni, confidando che esse contribuiscano al miglior raggiungimento dello scopo per il quale è stato creato lo strumento "cachettario".

- 1) Si riscontra una oggettiva difficoltà nella classificazione dei cantanti nelle varie classi: dopo brevissime carriere, la maggior parte degli artisti si colloca in fascia A.
- 2) L'indicazione di un minimo, soprattutto per la classe A, rende difficile il tentativo di riduzione dei cachet.
- 3) Sarebbe opportuno introdurre una relazione tra l'entità del cachet e il periodo di prove.
- 4) Sarebbe auspicabile l'introduzione del concetto di riduzione del cachet in proporzione al numero di recite attribuite.
- 5) Per quanto riguarda i team creativi, dovrebbe essere maggiore la differenziazione fra nuovo allestimento e ripresa.

Con i migliori saluti.


Marco Tutino

92

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO

QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL *CACHETTARIO* IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.


6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no

QUESTIONARIO COMPILATO DALLA
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA



QUESTIONARIO RICOGNITIVO

IN MATERIA DI SCRITTURE ARTISTICO-PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
D.M. 28 FEBBRAIO 2006 ED AL *CACHETTARIO* IVI ALLEGATO.

1) Con l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006, avete rettificato i *cachet* delle scritture artistico-professionali precedentemente sottoscritte:

- no
 no, perché i *cachet* non superavano i limiti massimi prescritti
 si

2) Tutte le scritture artistico-professionali che avete stipulato dopo l'entrata in vigore del d.m. 28 febbraio 2006 prevedono compensi contenuti nei limiti massimi del *cachettario*:

- si
 no

In caso di risposta negativa.

A) Il controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei conti sull'osservanza dei suddetti limiti, ex art. 3, comma 7, del d.m. 28 febbraio 2006, ha accertato la violazione dei suddetti limiti:

- si
 no

B) Sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del d.m. 28 febbraio 2006:

- si
 no

3) Il Comitato tecnico di valutazione presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b, del d.m. 28 febbraio 2006, ha mai contestato la corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e valore artistico stabilite dal *cachettario*.

- si
 no

4) Nel caso di artisti di eccellenza universalmente riconosciuta, avete stipulato scritte in deroga ai compensi massimi stabiliti dal *cachettario*, come consentito dall'art. 3, comma 5, del d.m. 28 febbraio 2006:

- sì, occasionalmente
- sì, ripetutamente
- no

5) La natura inderogabile dei limiti massimi indicati nel *cachettario* costituisce una difficoltà per la scrittura di determinati artisti:

- sì
- no

In caso di risposta affermativa.

Queste difficoltà ricorrono più frequentemente nel caso di:

- artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica, riconosciuti nel mercato nazionale ed internazionale;
- artisti di riconosciuta capacità nel pieno della maturità;
- artisti di riconosciuto talento nei primi anni di carriera;
- artisti debuttanti agli inizi della carriera.

6) La scrittura degli artisti più rinomati, aventi *cachet* anche superiori ai limiti prescritti, è compensata da un maggior richiamo di pubblico e quindi da un incremento degli introiti:

- sempre
- spesso
- raramente
- mai

7) Il *cachettario* prevede anche limiti minimi aventi valore puramente indicativo, avete stipulato scritte artistico-professionali anche al di sotto dei suddetti limiti minimi:

- sì, spesso
- sì, raramente
- no